

Associazione Sportiva Dilettantistica
JUDO MARCONI no DOJO

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 29/05/2024

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 21,00, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il/La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti in sede i seguenti soci

Rabitti Luigi _____
Ganassi Nadia _____
Ganassi Marco _____
Manzotti Davide _____
Pellicelli Debora _____
Di Pietro Emilio _____
Labadini Pier Paolo _____
Gatti Marco _____
Corradi Enea _____
Favre Jacopo _____
Calabrese Riccardo _____

1

e così complessivamente n. 11 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare in quanto lo statuto prevede che le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Rabitti Luigi, che chiama alle funzioni di Segretario Nadia Ganassi.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene il Presidente Rabitti Luigi per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica così come contemplati dalla riforma dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2021.

Lo statuto risulta in possesso dei requisiti già prescritti e attinenti all'indicazione dei seguenti aspetti:


Presidente _____
Segretario _____

- 1) indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica: art. 1;
- 2) indicazione della sede legale: art. 1;
- 3) assenza di fini di lucro: art. 2;
- 4) norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali: art. 6;
- 5) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo: art. 6;
- 6) criteri di ammissione dei soci: art. 4. L'ordinamento sportivo vieta l'assunzione della qualifica di ASD alle associazioni di secondo livello per cui si rende necessario confrontarsi con l'organismo sportivo affiliante in merito alla definizione di associazione di secondo livello prima di accogliere soci collettivi;
- 7) criteri di esclusione dei soci: art. 9;
- 8) espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa: art. 5;
- 9) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa: art. 7;
- 10) sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti: deriva dalle funzioni alla stessa attribuite dagli articoli 15 e 17;
- 11) criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari: garantite dall'art. 14;
- 12) obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché indicazione delle modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari: art. 15;
- 13) eleggibilità libera degli organi amministrativi: affermata in assenza di disposizioni in senso contrario;
- 14) principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile: art. 16;
- 15) previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione: artt. 15 e 17. I minori vengono convocati in assemblea unitamente all'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione che esercita il diritto di voto in nome e per conto del minore di cui ha la rappresentanza ex lege. Tale procedura rispetta il vincolo normativo e risponde anche alle indicazioni fornite dalla Cassazione;
- 16) previsione di quorum differenziati tra assemblea ordinaria e straordinaria: art. 16;
- 17) attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione: art. 17;
- 18) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge: art. 11;
- 19) obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari: art. 12;
- 20) obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni: art. 24;

Presidente



Segretario



21) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge: art. 24.

Il Consiglio Direttivo propone pertanto di adottare esclusivamente le clausole innovative contemplate dal dlgs 36/2021 di riforma delle associazioni sportive, attinenti ai seguenti aspetti:

1) nella definizione dell'**oggetto sociale** è necessario fare specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. È altresì necessario specificare che le eventuali attività diverse da quelle sportive possono essere svolte solo se secondarie e strumentali.

A tal fine si propone di modificare l'attuale formulazione dell'articolo tre

Articolo 3

L'associazione si propone di:

- *promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, nelle arti marziali, in particolare nel judo, nelle discipline orientali, discipline legate all'attività ricreativa e Culturale, fitness, corsi di avviamento attività motorie 3° Età ed altre discipline non elencate;*
- *organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;*
- *promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;*
- *studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;*
- *gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;*
- *organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;*
- *indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;*
- *organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.*

nei seguenti termini:

Articolo 3

L'associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare, ma non esclusivo riferimento nelle arti marziali, in particolare nel judo, nelle discipline orientali, nella ginnastica per la salute e per il fitness, in corsi di avviamento alle attività motorie e in corsi per la terza età.

L'associazione può esercitare anche attività diverse da quelle propriamente sportive a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A titolo esemplificativo è possibile svolgere le seguenti attività:

- *attività ricreativa e assistenziale in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;*

Presidente

Segretario

- *attività di vendita o realizzazione di gruppi di acquisto solidale o stipula di convenzioni dirette a garantire agli associati l'acquisto di abbigliamento e materiale sportivo per l'esercizio della disciplina sportiva;*
- *organizzare o collaborare all'organizzazione di manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico e aventi per tema lo sport in genere e il motociclismo e l'automobilismo nello specifico;*
- *promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;*
- *pubblicare riviste, videocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.*

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

2) rispetto alla disciplina dell'**incompatibilità** si rende opportuno fare espresso riferimento all'articolo 11 del DLgs 36/2021 modificando l'attuale formulazione dell'art. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico.

nei seguenti termini:

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e/o sportivo nell'assunzione dell'incarico, tempo per tempo debitamente verificata e attualmente disciplinata dall'articolo 11 del Decreto legislativo 36/2021.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente chiede quindi ai componenti il Consiglio Direttivo se qualcuno si trovi in tale condizione ossia se ricopre *"qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP"*. I componenti rispondono di non trovarsi in tale condizione di incompatibilità come lo stesso Presidente;

3) non si rende necessario intervenire sulla **clausola in materia di divieto di distribuzione indiretta di utili** in quanto non sono state riportate in statuto le condizioni per cui si verifica tale distribuzione indiretta. Appare però opportuno evidenziare il cambiamento operato dal decreto legislativo 36/2021.

Rispetto alla **retribuzione dei collaboratori**, viene specificato che il rispetto del parametro di quantificazione – ossia che non sia superiore del 40% rispetto a quanto previsto da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative – debba essere osservato anche per i lavoratori autonomi e non solo per i dipendenti. Il riconoscimento di compensi pertanto è subordinato a tale verifica. Solo se sussistono comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività sportive si può derogare a tale limite. Un'altra novità interessante è legata alla possibilità, prima negata, di garantire agli associati la possibilità di fruire di servizi sportivi a condizioni migliori rispetto all'eventuale erogazione di servizi a non soci. Per il resto si rinvia alla complessiva disciplina del divieto di distribuzione indiretta di utili così come normato dall'art. 8 del Decreto legislativo 36/2021.

Viene data quindi lettura integrale del testo allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente verbale rappresentante lo statuto previgente con le modifiche sopra evidenziate.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo e allegata al presente verbale, come sua parte integrante, sotto la lettera A) che recepisce i singoli articoli così come sopra modificati.

Il Presidente viene infine delegato a espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

Presidente



Segretario



1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972, e in regime di esenzione dall'imposta di registro (€ 200,00) ai sensi dell'art. 12 del DLgs 36/2021 in virtù del quale "Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto", essendosi l'assemblea limitata a modificare lo statuto nelle parti obbligatorie. A tal fine il Presidente, o suo delegato, porterà unitamente al verbale e statuto in duplice esemplare anche il certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per dimostrare la sussistenza del presupposto di applicazione delle agevolazioni fiscali;

2) trasmissione del verbale assembleare e statuto registrati all'Agenzia delle Entrate, debitamente scansionati, all'organismo sportivo affiliante ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 22,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA

REG. IL 25 GIU. 2024 SERIE 3
N. 1433 CONG. ESENTE

II° ORIG.

(*) firma su delega della Direzione Provinciale Donatella Pierleoni

Claudio Battaglia

Presidente

Segretario

Associazione Sportiva Dilettantistica JUDO MARCONI no DOJO

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Castelnuovo Sotto, via Sant'Andrea n. 14, un'associazione che assume la denominazione "Judo Marconi no Dojo Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "J.M.D a.s.d."

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare, ma non esclusivo riferimento nelle arti marziali, in particolare nel judo, nelle discipline orientali, nella ginnastica per la salute e per il fitness, in corsi di avviamento alle attività motorie e in corsi per la terza età.

L'associazione può esercitare anche attività diverse da quelle propriamente sportive a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A titolo esemplificativo è possibile svolgere le seguenti attività:

- attività ricreativa e assistenziale in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- attività di vendita o realizzazione di gruppi di acquisto solidale o stipula di convenzioni dirette a garantire agli associati l'acquisto di abbigliamento e materiale sportivo per l'esercizio della disciplina sportiva;
- organizzare o collaborare all'organizzazione di manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico e aventi per tema lo sport in genere e il motociclismo e l'automobilismo nello specifico;
- promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
- pubblicare riviste, videocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.
-

TITOLO III - Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, Giuridiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Presidente



Segretario



Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso - Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Presidente



Segretario



TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).


Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Presidente



Segretario



Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei ¾ dei soci presenti.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e/o sportivo nell'assunzione dell'incarico, tempo per tempo debitamente verificata e attualmente disciplinata dall'articolo 11 del Decreto legislativo 36/2021. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

Presidente

Segretario

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il rendiconto economico e finanziario;
3. predisporre i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
6. deliberare circa l'esclusione degli associati;
7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
9. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Presidente

Segretario

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, in quanto finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

AGENZIA DELLE ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG. IL	25 GIU. 2024	SERIE 3
N. 1433 CON € EGEMTE		
DIRETTORE DELL'U.T.		

ID^o ORIG

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni



Claudio Battaglia

Presidente

Segretario